

II GUP

Sciogliendo la riserva e provvedendo sulle eccezioni delle difese formulate all'udienza del 17.09.2021;

rilevato che entrambe le difese dell'imputata MINGOZZI hanno chiesto l'inammissibilità delle costituzioni di parte civile di tutti gli investitori di Veneto Banca che hanno sottoscritto la proposta transattiva formulata dalla VENETO Banca Spa in data 09.01.2021;

Osserva

Sulla richiesta di esclusione delle parti civili che hanno sottoscritto la proposta transattiva formulata dalla VENETO Banca in data 09.01.2021, si rileva quanto segue:

Nella predetta proposta la VENETO Banca SPA (oggi in Liquidazione Coatta Amministrativa) promuoveva un'offerta di transazione, con l'erogazione di un indennizzo in contanti, a tutti coloro che avevano acquistato azioni od obbligazioni convertibili presso una Banca del Gruppo Veneto Banca nel periodo compreso tra il primo gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016. L'indennizzo doveva intendersi corrisposto a tacitazione di ogni diritto, pretesa, ragione ed eccezione nei confronti di Veneto Banca Spa, delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca nonché senza necessità di accettazione, condivisione, assenso o dichiarazione alcuna da parte di essi, di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con conseguente improponibilità nei loro confronti di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile) nei confronti di tutte le persone fisiche e/o giuridiche con riferimento a tutte le circostanze di cui sopra, e comunque, ad ogni altro fatto, evento, conseguenza, anche ove sin qui non dedotti, in qualunque modo connessi o riferiti ad operazioni di investimento/disinvestimento in ogni tempo effettuate dagli Aderenti in Titoli VB.

Sulla base del contenuto di tale offerta le difese della MINGOZZI asserivano il difetto di legittimazione a costituirsi parte civile, nell'odierno procedimento in relazione al reato ascritto all'imputata al capo A) della rubrica, in capo a tutti gli investitori VB che avevano sottoscritto la proposta transattiva.

L'asserito difetto di legittimazione alla proposizione dell'azione risarcitoria da parte delle predette costituende parti civili, secondo le deduzioni difensive scaturisce dal fatto che la società di revisione e, pertanto, anche la MINGOZZI, rientra tra coloro nei cui confronti, transando, l'azionista rinunciava ad ogni azione civile e/o penale.

Ora, a tale riguardo, a fronte dell'evidente assenza nella proposta transattiva della categoria dei revisori legali, le difese hanno evidenziato la sostanziale riconducibilità della figura del revisore legale in quella – generica – dei consulenti.

Ciò anche sul fatto che lo studio legale CHIOMENTI, in data 19 dicembre 2016, nel parere fornito al Presidente ed all'A.D. della Veneto Banca sulla formulazione di una proposta transattiva a tacitazione delle richieste di indennizzo degli investitori danneggiati dalle condotte dell'Istituto Bancario, aveva suggerito di ricondurre tra i soggetti nei cui confronti gli aderenti avrebbero rinunciato ad ogni azione civile e/o penale anche la società di revisione.

Prescindendo dall'evidente irrilevanza giuridica del predetto parere nella questione che qui interessa, deve certamente rilevarsi come, invece, nella stesura della proposta transattiva, il

suggerimento avanzato dallo studio CHIOMENTI non sia stato fatto proprio dall'Istituto di Credito non esplicitamente contemplando la figura del revisore legale.

Né questo giudice ritiene possa essere *ex se* assimilabile nella generica categoria dei consulenti quella specifica figura professionale dei revisori legali e delle società di revisione che esercitano una funzione pregnante nel controllo della contabilità di aziende private ed enti pubblici esercitando, in tal modo, un ruolo anche di natura pubblicistica.

Infatti deve rilevarsi che i revisori oltre che rendere un servizio alla società revisionata (servizio per il quale sono pagati dalla medesima società), operano anche e soprattutto a beneficio del mercato. Attraverso la società di revisione infatti, si verifica lo stato economico-finanziario di una determinata società e, rendendo pubblici i risultati di tale società, si riduce il divario che sussiste tra chi vende strumenti finanziari e chi li acquista. Il ruolo del revisore è quindi di fondamentale importanza in quanto influenza il corso degli strumenti finanziari della società oggetto di revisione, facendo diventare più o meno appetibile ai risparmiatori i titoli di una società revisionata in relazione alle caratteristiche economiche finanziarie di quest'ultima, essendo in grado di influenzare determinati comportamenti (acquisto e vendita) degli investitori. Proprio per tale funzione la figura e la relativa condotta del revisore legale trova una specifica disciplina nel D.Lvo 39/2010.

Conseguentemente, non potendo ritenere ricompresa la figura del revisore legale (e della società di revisione) nella generica categoria dei consulenti indicata nella predetta proposta transattiva, questo giudice non può che ritenere la condotta degli stessi esclusa dal novero di coloro cui gli azionisti sottoscrittori hanno rinunciato ad ogni azione di responsabilità civile e/o penale.

Deve poi rilevarsi come l'istanza in oggetto, a prescindere dalle considerazioni sopra esposte, può comunque essere ricondotta ad una mera questione civilistica da decidere al momento della concreta determinazione dell'*an* del risarcimento anche in considerazione delle possibili conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'aver azionato un diritto precedentemente oggetto di dismissione nelle forme transattive e dunque messo in esecuzione in violazione della previsione pattizia.

Non è previsto che il giudice, in sede di decisione delle questioni preliminari e, nello specifico, in ordine alla richiesta di esclusione delle parti civili, proceda ad una valutazione di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria civile, dovendo, invece, in questa fase, essere deputato esclusivamente alla verifica dell'astratta sussistenza di un danno risarcibile e non già la concreta fondatezza della pretesa risarcitoria.

Deve, quindi, ritenersi esclusivamente competente il giudice civile - se del caso adito - a valutare l'esistenza di un'eventuale obbligazione di risarcimento del danno in solido tra il revisore e l'Istituto di Credito (in senso lato) e, conseguentemente, ad affermare l'effetto "tombale" dell'accordo transattivo in oggetto.

Ancora, deve rilevarsi come l'elenco dei sottoscrittori l'offerta transattiva, pur chiesto per le vie formali alle Autorità competenti, non è stato da queste rilasciato ed è pervenuto esclusivamente da parti private.


Tale inottemperanza da parte del destinatario della richiesta suddetta non deve comportare, in questa sede, una stasi processuale difficilmente superabile, non possedendo altri strumenti, diversi da quelli azionati volti all'esecuzione coattiva del comando giudiziale.

In conclusione tale accertamento potrebbe determinare un considerevole allungamento dei tempi processuali da ritenersi incompatibile con quelli, necessariamente celeri, dell'udienza preliminare.

Ne discende il rigetto dell'eccezione *de qua* e ammette la costituzione quali parti civili nel presente procedimento di coloro che hanno aderito alla proposta transattiva del 09.01.2017.

Roma 29.10.2021

Il giudice
Simona Calegari



DEPOSITATO IN UDIENZA
Roma, LI 29.10.2021



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Patrizia Basilietti

